

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1971**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DATO, DI SIENA, GIOVANELLI,  
GASBARRI, PASCARELLA, VISERTA COSTANTINI, BRUTTI  
Massimo, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, BRUTTI Paolo,  
PETRINI, PAGLIARULO, GRUOSSO, MANIERI, DEL TURCO,  
ZAVOLI, MODICA, BEDIN, MONTICONE, LAURIA, CARELLA,  
SODANO Tommaso e MARINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2003**

—————

**Ricostruzione delle aree terremotate del Molise e della Puglia**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La crisi sismica iniziata il 31 ottobre 2002 ha prodotto, con manifestazioni intense e ripetute, notevoli danni nelle regioni Molise e Puglia, provocando perdite di vite umane ed effetti pregiudizievoli rilevanti al tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico nelle aree interessate.

Il sisma ha provocato danni talvolta irrimediabili agli edifici privati, creando un numero rilevante di senza tetto, alle infrastrutture pubbliche adibite ad attività essenziali (ospedali, scuole, chiese, uffici pubblici), alle attività produttive e al patrimonio artistico locale.

Nella fase emergenziale, l'attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni ha visto coinvolte tutte le componenti operative della Protezione civile (vigili del fuoco, organizzazioni di volontariato, forze dell'ordine, esercito e tutte le altre strutture preposte al soccorso) che hanno operato in un vasto territorio con una viabilità disagiata e in zone montane fornendo una assistenza completa alle persone e alle amministrazioni locali. Ora, nel prendere atto che le attività relative alla fase emergenziale sono avviate verso la conclusione, occorre provvedere alla fase successiva, quella di ricostruzione del territorio, per consentire alle persone di ritornare ad una vita normale. Il presente disegno di legge ha la finalità di provvedere alle misure necessarie per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002. A tal fine l'articolo 2 prevede che il Governo e le regioni Molise e Puglia utilizzino l'intesa istituzionale di programma per coordinare gli interventi straordinari di ricostruzione, nel rispetto del principio della sussidiarietà, del ruolo della programmazione

regionale e delle competenze delle autonomie locali. In particolare, al comma 2 è previsto che le regioni Molise e Puglia predispongano, con criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario per la ripartizione delle risorse assegnate, con individuazione delle priorità d'intervento.

L'articolo 3 contiene disposizioni per gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali. In particolare, il comma 1 dispone che, entro novanta giorni dalla perimetrazione di tali centri e nuclei, i comuni debbano definire, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, i programmi integrati di recupero ed i relativi piani finanziari che dovranno prevedere: la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, dell'edilizia residenziale pubblica e privata, delle opere di urbanizzazione secondaria, nonché il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare. Al comma 2, per evitare rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, è previsto il potere sostitutivo delle regioni nel caso in cui il comune sia inadempiente. Al comma 3 è previsto che nei programmi di recupero i comuni devono indicare i danni, gli interventi proposti, i costi, le volumetrie e destinazioni d'uso e i soggetti realizzatori degli interventi. Con il comma 4 le regioni vengono impegnate ad assicurare l'assistenza tecnica ai comuni e alle province, nonché a valutare e ad approvare i programmi, individuando le priorità, le risorse da ripartire, i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del programma.

L'articolo 4 disciplina gli interventi a favore dei privati. Al comma 1, è prevista la concessione di contributi per gli interventi

di ricostruzione o di recupero degli immobili privati; in particolare, alla lettera *a*) si prevede che per gli immobili distrutti il contributo sia pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio, mentre, alla lettera *b*), si dispone che per quelli gravemente danneggiati il contributo sia pari al costo degli interventi sulle strutture e per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Il comma 2 dispone che i suddetti contributi siano concessi solo ai soggetti proprietari alla data del 31 ottobre 2002 ovvero ai soggetti usufruttuari qualora i proprietari non esercitino tale diritto.

L'articolo 5 disciplina gli interventi in favore delle attività produttive. Al comma 1 è previsto che per le attività industriali, agricole, zootecniche e agro-industriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, che abbiano subito gravi danni a beni mobili e alle scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento del valore dei danni subiti. Con il comma 2 si stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione e di ripristino degli immobili sede di attività produttive, si applicano gli stessi benefici previsti in favore degli immobili privati. Ai commi 3 e seguenti sono previste le modalità di accertamento dei danni e le procedure per la concessione dei benefici.

L'articolo 6 disciplina gli interventi sull'edilizia residenziale pubblica. In particolare, al comma 1 è previsto che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, venga predisposto dalle regioni un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni colpiti dalla crisi sismica. Detto programma deve ricomprendere piani di recupero urbano, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici danneggiati e di ricostruzione di quelli distrutti.

L'articolo 7 concerne interventi sui beni culturali. Al comma 1 si dispone che, entro

il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni, d'intesa con i comuni interessati, devono completare il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale e predisporre un piano di recupero dei beni del patrimonio artistico, opportunamente finanziato con un piano finanziario a copertura dei relativi costi di recupero.

L'articolo 8 contiene norme di accelerazione e controllo degli interventi. Al comma 1 vengono individuati i percorsi di applicazione delle procedure in materia di conferenza di servizi al fine di accelerare l'iter procedimentale che riguarda più amministrazioni ed enti interessati. Al comma 2 è stabilito che la redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dalla legge, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati a liberi professionisti o anche a società di progettazione o di ingegneria di fiducia. Al comma 3 si dettano norme per la velocizzazione delle opere di ricostruzione, mediante la possibilità di ricorso, nell'affidamento dei lavori, alla trattativa privata e alla prestazione integrata di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere. Al comma 5 è data la possibilità all'amministrazione aggiudicatrice, nel caso di morte, fallimento o risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta. Il comma 6 dispone la riduzione alla metà di tutti i termini previsti dalla legislazione vigente per gli interventi adottati in attuazione della legge. Il comma 7 dispone che non sono assoggettati agli obblighi di cui alla citata legge n. 109 del 1994 gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio. Il comma 8 stabilisce che in sede di approvazione dei programmi di recupero possono essere disposte deroghe alle li-

mitazioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996. Il comma 9 consente, per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge,

l'emanazione di ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'articolo 10, infine, reca la norma di copertura e in particolare consente alle regioni di contrarre mutui quindicennali a carico del Fondo della protezione civile per gli interventi di ricostruzione.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Molise e Puglia, di seguito denominate «regioni», interessati dalla crisi sismica iniziata il 31 ottobre 2002, di seguito denominata «crisi sismica».

## Art. 2.

*(Compiti delle regioni e intese istituzionali di programma)*

1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo, le regioni e gli enti locali utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma ha per oggetto gli interventi strettamente finalizzati alla ricostruzione, le relative modalità, le risorse, i tempi di attuazione ed i soggetti responsabili.

2. Al fine di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con i comuni interessati dalla crisi sismica, predispongono il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché il programma finanziario di ripartizione delle risorse. Nel programma sono individuate le priorità di intervento, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, con riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari dislocati in alloggi temporanei ed il

recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale.

3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni, d'intesa con i comuni, provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

*b)* a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera *a)* sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

*c)* a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

*d)* a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

*e)* a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per cen-

tri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle regioni e degli enti locali, nonchè degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi.

4. Gli interventi di ricostruzione devono avvenire nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche.

### Art. 3.

#### *(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)*

1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono i programmi di recupero e i relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.

3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi.

4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, indi-

viduando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma.

Art. 4.

*(Interventi a favore dei privati  
per beni immobili)*

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuare secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, è concesso:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;

b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

3. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie agli interventi di cui al comma 1.

4. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 3, previa dif-



fida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario *ad acta*.

Art. 5.

*(Interventi a favore delle attività produttive)*

1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica, che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura fino al 70 per cento del valore dei danni subiti.

2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4.

3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi e, per i danni fino a 5.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Le regioni stabiliscono, d'intesa con i comuni interessati dagli eventi sismici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano finanziario degli interventi, nonché procedure e modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende.

5. Le regioni, d'intesa con i comuni, possono prevedere, tra gli interventi per il sostegno dell'economia dell'area interessata dalla

crisi sismica, appositi contratti di programma intersettoriali, nei quali sono previsti ulteriori strumenti idonei alla continuità produttiva e al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi.

6. Allo scopo di favorire la continuità produttiva delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Molise e Puglia, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura dei canoni di locazione stipulati per lo svolgimento dell'attività produttiva. Tale contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1, fino al completo ripristino degli edifici distrutti o danneggiati dal sisma e per una durata comunque non superiore a sei anni.

#### Art. 6.

##### *(Edilizia residenziale pubblica)*

1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, d'intesa con i comuni, un programma di interventi di recupero dell'edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica, finalizzato esclusivamente ad interventi di riparazione, con miglioramento sismico, degli edifici esistenti danneggiati e di ricostruzione di quelli distrutti.

#### Art 7.

##### *(Interventi sui beni culturali)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, d'intesa con i comuni e con la collaborazione del Gruppo nazionale per la difesa

dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche, di tecnici degli enti locali e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, completano il rilevamento analitico dei danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.

2. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, sentiti i comuni interessati, avvalendosi anche degli organismi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), predispongono un piano di interventi di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato dalla crisi sismica e un piano finanziario, nei limiti delle risorse destinate allo scopo e dei contributi di privati e di enti pubblici.

3. Per gli interventi da attuare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, i soprintendenti competenti in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise e della Puglia sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno annuo, a decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2018, di 10 milioni di euro. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle contabilità speciali intestate agli stessi soprintendenti.

4. I soprintendenti competenti in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise e della Puglia sono autorizzati ad aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.

## Art. 8.

*(Norme di accelerazione  
e controllo degli interventi)*

1. Per tutte le attività previste dagli articoli da 1 a 7, per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque concludersi positivamente nei successivi trenta giorni.

2. La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dalla presente legge, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidate direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare.

3. Al fine di accelerare la progettazione degli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dalla presente legge, si può procedere ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. Per i lavori di cui al comma 3 le regioni determinano in via preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditori alle opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.

5. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dalla presente legge, può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo

classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

6. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui alla presente legge tutti i termini previsti dalla legislazione vigente sono ridotti della metà.

7. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento sismico eseguiti dai privati, singoli o riuniti in consorzio, non sono assoggettati agli obblighi di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

8. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in sede di approvazione dei programmi di recupero, possono disporre, sentiti gli organismi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996.

9. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le amministrazioni competenti.

10. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di contributo pubblico, le regioni provvedono ad adottare direttive per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:

a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;

b) la verifica della conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei rispettivi albi professionali da al-

meno dieci anni con comprovata esperienza nei lavori da verificare.

11. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree interessate dalla crisi sismica, e per predisporre il piano di interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e*), le regioni sono autorizzate ad assumere geologi e tecnici nei settori idraulico e forestale a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei progetti medesimi.

#### Art 9.

##### *(Vigilanza)*

1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza sugli atti, sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai presidenti delle regioni Molise e Puglia, per la successiva trasmissione rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.

#### Art 10.

##### *(Norma di copertura)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali pari a 50 milioni di euro annui a de-

correre dal 2003 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2004 fino al 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 50 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede per gli anni 2003, 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

